



COMUNE DI CHIETI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Data **28 dicembre 2016**

N. **205**

OGGETTO: Approvazione regolamentazione del diritto di interpello. Modifica deliberazione n. 353 dell'1.3.2007 avente ad oggetto: "Regolamento sulla disciplina delle entrate. Modifica".

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di dicembre in Chieti, alle ore 9.00, nella sala delle adunanze della sede Provinciale, in Corso Marrucino 97, (per impraticabilità della sede principale), convocato dal Presidente in attuazione della legge 267/2000 mediante avvisi trasmessi via e-mail a ciascun consigliere. e previa partecipazione al Prefetto di Chieti e pubblicazione, come per legge, dell'O.d.G. all'Albo Pretorio di questo Comune, si è riunito il

CONSIGLIO COMUNALE

in sessione straordinaria di 1^ convocazione ed in seduta pubblica.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti 29 consiglieri e assenti 4.

	P.	A.
1) Aceto Liberato	X	
2) Argenio Ottavio	X	
3) Costa Stefano	X	
4) Costantini Diego	X	
5) D'Arcangelo Manuela	X	
6) De Lio Mario		X
7) Di Biase Nicoletta	X	
8) Di Giovanni Marco Filippo	X	
9) Di Iorio Alessio	X	
10) Di Paolo Bruno Mario	X	
11) Di Paolo Marco	X	
12) Di Pasquale Franco	X	
13) D'Ingiullo Marco	X	
14) Donatelli Stefania	X	
15) Febo Luigi	X	
16) Ferrara Pietro Diego		X

	P.	A.
17) Fusilli Elisabetta	X	
18) Giammarino Anna Teresa	X	
19) Marino Graziano	X	
20) Marzoli Alessandro	X	
21) Melideo Roberto	X	
22) Micomonaco Maura	X	
23) Raimondi Enrico		X
24) Rapposelli Nicola	X	
25) Ricciardi Clara	X	
26) Rispoli Stefano	X	
27) Russo Marco		X
28) Sablone Renata	X	
29) Tacconelli Donato	X	
30) Troiano Mario	X	
31) Vitale Emiliano	X	
32) Zappalorto Chiara	X	
33) Di Primio Umberto - Sindaco	X	

Presiede il dott. Liberato ACETO.

Assiste il Segretario Generale avv. Celestina LABBADIA.

Partecipano, per relazionare sugli argomenti iscritti all'O.d.G., senza diritto di voto gli Assessori:

			Presente	Assente
GIAMPIETRO	Giuseppe	Vice Sindaco		X
BEVILACQUA	Alessandro	Assessore	X	
COLANTONIO	Mario	Assessore	X	
DE MATTEO	Emilia	Assessore		X
DI BIASE	Carla	Assessore		X
DI FELICE	Raffaele	Assessore		X
LUISE	Valentina	Assessore	X	
SALUTE	Maria Rita	Assessore		X
VIOLA	Antonio	Assessore	X	

Seduta del 28 dicembre 2016

Delibera n. 205

OGGETTO: Approvazione regolamentazione del diritto di interpello. Modifica deliberazione n. 353 dell'1.3.2007 avente ad oggetto: "Regolamento sulla disciplina delle entrate. Modifica".

IL PRESIDENTE dott. Liberato ACETO pone in discussione la proposta di deliberazione di cui all'oggetto:

Prego Assessore Luise.

ASS. LUISE:

Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Vi sottoponiamo il Regolamento riguardante l'istituto del diritto di interpello in materia tributaria.

I riferimenti normativi di questo istituto sono la Legge 212/2000 meglio conosciuta come *Statuto del contribuente*, in particolare l'Art. 11 che disciplina questo istituto e il più recente D.L. 156/2015 che lo ha modificato sostituendo integralmente il predetto Art. 11 con una nuova formulazione che ha l'obiettivo di potenziare e razionalizzare lo strumento e ridurre soprattutto i tempi di risposta a vantaggio del contribuente.

Il Regolamento che oggi è all'attenzione del Consiglio Comunale è inserito all'interno del Regolamento delle entrate, quindi non costituisce un documento autonomo, è stato redatto tenendo conto della nuova disciplina e quindi della revisione che è stata operata dal legislatore con il recente intervento normativo.

Questo istituto può rappresentare un valido aiuto nella gestione dei rapporti tra ente locale in quanto soggetto impositore e contribuente, in questa nuova versione revisionata con recente intervento legislativo consente una maggiore tempestività nel fornire la risposta, questo forse è l'elemento più importante in quanto vengono ridotti i tempi di risposta da 120 giorni a 90 giorni.

Questo è un istituto che può essere invocato per chi non lo sapesse in ipotesi di obiettive condizioni di incertezza interpretativa rispetto a delle disposizioni di natura tributaria relativamente a dei casi specifici, quindi le domande che si possono fare devono riguardare dei casi specifici.

Rispetto alla precedente formulazione che già era contenuta nel Regolamento delle entrate, a parte una revisione sulla base del nuovo Art. 11 del perimetro di vigenza, della forma della domanda, dei contenuti minimi a pena di inammissibilità, delle modalità di comunicazione della risposta che si prevede venga fornita a mezzo PEC, quindi insomma ci stiamo un pochino evolvendo, prevede la forma del silenzio/assenso ove entro 90 giorni non venisse data la risposta da parte degli uffici e quindi in qualche modo un silenzio/assenso che significa una quiescenza rispetto alla soluzione interpretativa prospettata dal contribuente; dicevo rispetto alla precedente versione forse la novità più di rilievo rispetto al nostro Regolamento riguarda la materiale attività istruttoria e la predisposizione della risposta che viene demandata alla Teateservizi, quindi al soggetto che

segue n. 205

oggi gestisce la riscossione dei tributi comunali, ma pur sempre con un collegamento diretto con l'ente in quanto Teateservizi dopo aver svolto tutta l'attività istruttoria dovrà sottoporre la risposta che andrà a formulare ad una prima valutazione da parte dell'ente, quindi 20 giorni prima che scadono i termini per fornire questa risposta deve fornire tutta la documentazione a supporto dell'istruttoria ai servizi finanziari del Comune per una prima valutazione.

In definitiva non stiamo facendo altro che recepire un intervento normativo e quindi stiamo semplicemente adeguando quello che è un istituto che già era previsto dal nostro Regolamento delle entrate, quindi oggi quello che vi si propone non è un'operazione che lascia margini di manovra, bensì un recepimento di una normativa di legge.

A questo punto entra Russo. I presenti sono 30.

PRESIDENTE Aceto:

Grazie Assessore. Dichiaro aperta la discussione, ci sono interventi?

Preannuncio che c'è un Emendamento presentato dal gruppo M5S. Non ci sono interventi?

Se non ci sono interventi facciamo illustrare ai proponenti l'Emendamento, la parola al Consigliere Argenio, prego.

ARGENIO:

Grazie Presidente. Intanto lo illustro anche perché è leggermente diverso dalle copie che verranno distribuite.

L'Art. 5 del capo II di quello che è il Regolamento che andrà a disciplinare il diritto di interpello all'Art. 5 comma 1 visto che l'ultimo periodo cioè *la risposta può essere fornita anche telematicamente... (Continua lettura)* è un periodo inutile visto che proprio l'incipit del primo comma dice che la risposta sottoscritta dal Comune deve essere comunicata dal contribuente a mezzo PEC, quindi quest'ultimo periodo... (Intervento f.m.) prego Segretario.

PRESIDENTE Aceto:

Chiedo scusa, la parola al Segretario perché c'è una precisazione che deve fare assolutamente.

SEGRETARIO GENERALE:

Allora letta in maniera asettica quella modifica perfetta, però l'Assessore mi faceva leggere anche l'Art. 4 al comma 1 dove dice che *a pena di inammissibilità... (Continua lettura)*

Allora la risposta... (Intervento f.m.) non so come lo possiamo conciliare, no che non lo voglia fare.

ARGENIO:

Posso? Se vogliamo emendiamo anche l'Art. 4 cioè oltre a contenere il recapito PEC

segue n. 205

aggiungiamo anche un recapito fax al quale dovrà essere indirizzata la comunicazione del Comune, il problema è che non tutti quanti i privati hanno una PEC quindi vanificare l'accesso a questo istituto da parte di chi non possiede una PEC mi sembra abbastanza riduttivo ed iniquo.

Quindi se magari modificiamo anche questo articolo dando la possibilità all'istante di comunicare al Comune anche un numero di fax o comunque l'indirizzo fisico di casa al quale inviare la raccomandata da parte del Comune saniamo quello che potrebbe essere considerato un profilo di iniquità di questo Regolamento.

Quindi se volete possiamo emendare anche l'Art. 4 per me problemi non ce ne sono.

Tanto abbiamo ancora tempo visto che ne stiamo discutendo, quindi gli Emendamenti sono ancora ammissibili.

PRESIDENTE Aceto:

Grazie Consigliere Argenio. La discussione è aperta, questo Emendamento presentato da lei naturalmente verrà sottoposto all'attenzione dell'assise civica, quindi adesso facciamo intervenire anche gli altri Consiglieri così poi eventualmente in corso di discussione si possono anche presentare gli altri Emendamenti.

ARGENIO:

Come vuole lei, se vuole a me bastano 5 minuti di tempo...

PRESIDENTE Aceto:

Vuole fare l'intervento?

ARGENIO:

No, bastano 5 minuti di tempo per redigere l'Emendamento anche all'Art. 4, presentare quello così almeno li esaminiamo e li discutiamo nell'ordine logico.

PRESIDENTE Aceto:

Va bene, se vuole lo può illustrare.

ARGENIO:

Allora intanto illustro quello già presentato. Dicevo all'Art. 5 comma I al posto della *risposta può essere fornita anche telematicamente qualora il recapito sia indicato dall'istante*, la risposta può essere fornita anche a mezzo fax o con raccomandata a/r al recapito fornito dall'istante.

Quindi è molto semplice come Emendamento, si dà la possibilità anche a chi non possiede una PEC di interloquire con l'Amministrazione e di ottenere risposta all'interpello presentato. Tutto qua, grazie.

segue n. 205

PRESIDENTE Aceto:

Grazie a lei Consigliere Argenio. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Luigi Febo, prego.

FEBO:

Presidente io credo che questo sia un Emendamento da non discutere, da approvare perché non credo che si può limitare... (Intervento f.m.) io credo che sia un Emendamento perché immagino che sia stata una svista nel Regolamento, perché non è possibile limitare questo istituto solo a chi possiede una PEC o anche un fax.

La comunicazione deve avvenire comunque in maniera ordinaria quindi per posta, poi la possibilità di avere la PEC e di avere anche una comunicazione via fax è una facoltà in più che il contribuente può chiedere, ma l'istituto principale deve rimanere quello della comunicazione che esiste che è quella della posta, perlomeno di qualsiasi ricevimento di comunicazione via posta perché è l'unico, io prendo l'esempio di quelli che conosco io, una persona fisica, mio padre, mia madre mica hanno la PEC e neanche il fax, perché non possono accedere?

Ma io immagino chiunque, immagino che anche il Presidente del Consiglio non credo che ha una PEC.

La PEC ce l'ha chi lavora e che ha una professione o chi ha un ruolo all'interno di un ente, credo che sia una svista più che altro.

PRESIDENTE Aceto:

Chiedo scusa ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi diamo la parola all'Assessore per puntualizzare questo intervento del Consigliere Febo, poi voteremo l'Emendamento.

ASS. LUISE:

Rispondo al Consigliere Febo che mi ha appena chiesto se si tratta di una svista, ma in generale anche a tutto quello che è stato detto fino adesso, no non è stata una svista, è stata messa appositamente, dobbiamo anche essere consapevoli che difficilmente una persona fisica presenta un'istanza di interpello senza aver prima consultato un professionista, generalmente queste istanze non le presenta il contribuente tipo perché non ha problematiche specifiche particolari, generalmente le fa tramite un professionista.

Quindi si tendeva a dematerializzare sicuramente tutta questa procedura e quindi non è stata messa per svista, è stato messo con cognizione pensando che in generale chi presenta la domanda di interpello lo fa tramite un professionista, quindi il problema della PEC non dovrebbe esserci.

PRESIDENTE Aceto:

Prego Consigliere Febo.

FEBO:

Assessore non è possibile che noi dobbiamo indirizzare con il nostro Regolamento per

segue n. 205

forza ad usufruire di un servizio che è un professionista, oggi ci si reca a Teateservizi e si può fare in autotutela una richiesta di rivedere la posizione, può essere una persona che è capace di farsi un interpello... (Intervento f.m.) sì, però è possibile che una persona è capace di farsi un interpello non è che per forza bisogna rivolgersi ad un professionista.

Io vorrei lasciare la possibilità di utilizzare la PEC che è sicuramente lo strumento più veloce e immediato e credo che sia questo anche lo spirito dell'Assessore, anche perché essendo una libera professionista è abituata a lavorare in maniera anche celere rispetto a tutto il sistema e al modo di contattare l'utente.

Però credo che deve essere una facoltà, si deve poter lasciare invece la possibilità a chi non possiede la PEC anche singolarmente di poter fare un interpello.

PRESIDENTE Aceto:

Grazie Consigliere Febo. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi in questa fase di discussione... (Intervento f.m.) chiedo scusa Consiglieri per favore!

Se non ci sono altri interventi abbiamo un Emendamento presentato dal Consigliere Argenio e dal Consigliere D'Arcangelo del M5S che va sottoposto all'esame dell'assise civica.

C'è un altro Emendamento che stanno preparando, vero? Che devono far giungere al tavolo della Presidenza. Facciamo fare le copie. Lo può illustrare Consigliere Argenio? Così abbiamo il tempo di fare le copie.

ARGENIO:

Grazie Presidente. Anche questo qua è un Emendamento abbastanza semplice sempre capo 2 all'Art. 4 andare a sostituire la lettera A che attualmente dice *i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e del recapito PEC...* (Continua lettura) con il periodo *i dati identificativi del contribuente e l'indicazione dei recapiti presso i quali devono essere effettuate le comunicazioni del Comune...* (Continua lettura) così facendo lasciamo aperta la possibilità che chi è dotato di una PEC, sia esso privato o professionista al quale il privato si rivolge per la richiesta di interpello, possono utilizzare la PEC e diamo comunque la possibilità anche a comuni cittadini, ai quali la possibilità di presentare un interpello è riconosciuta, di non servirsi necessariamente di un professionista ma di interloquire con l'Amministrazione Comunale con i metodi classici rappresentati dalla raccomandata a/r o, per chi ce l'ha, con il fax che a tutti gli effetti produce gli stessi effetti della raccomandata a/r.

Quindi anche il fax può essere tranquillamente considerato un mezzo di comunicazione valido che porta a conoscenza anche chi invia il fax della ricezione, della presa di conoscenza del contenuto da parte del destinatario.

Quindi sono semplicemente degli Emendamenti che danno la possibilità anche al contribuente persona fisica, appunto, di interloquire con l'Amministrazione senza rivolgersi necessariamente alla figura di un professionista intermediario anche magari con una riduzione dei costi, perché il professionista ovviamente magari un compenso per l'attività professionale prestata lo chiede comunque. Grazie.

segue n. 205

PRESIDENTE Aceto:

Grazie Consigliere Argenio. Questo Emendamento naturalmente è complementare all'altro nel senso che... (Intervento f.m.) no, siccome c'è la presentazione di un secondo Emendamento li votiamo, altrimenti poi bisogna rimodificarlo ecc., sono diversi su punti diversi del partito di Delibera.

Chiede la parola il Consigliere D'Ingiullo del gruppo Forza Italia, prego.

D'INGIULLO:

Grazie Presidente. Visto e considerato che abbiamo inserito tramite fax, tramite raccomandata a/r allora si potrebbe anche consegnare a mano al protocollo della Teateservizi così come... (Intervento f.m.) già c'è? (Intervento f.m.) così come avvengono le istanze per autotutela che si consegnano al protocollo.

PRESIDENTE Aceto:

E' la risposta a chi presenta l'istanza. Quindi se chi presenta l'istanza non ha la possibilità di utilizzare una PEC e lo vuole fare a titolo personale deve avere la possibilità di ricevere questa risposta al proprio indirizzo, o per posta oppure per raccomandata... sottoposta all'esame dell'assise civica, ammissibile come l'altro.

Io adesso sto predisponendo le copie in maniera tale che i Consiglieri possono almeno leggere prima di votarlo, aspettiamo un attimo che arrivino le copie e poi se non ci sono altri interventi passeremo alla votazione degli Emendamenti e poi dichiarazioni di voto... (Intervento f.m.) se si è d'accordo possiamo... se c'è bisogno del Dirigente c'è anche la disponibilità ma penso che non ci sia perché è molto chiaro l'Emendamento.

Quindi potremmo votare visto che è stato presentato, non incide nella sostanza del partito di Delibera.

Il Presidente, quindi, pone a votazione per alzata di mano l'emendamento n. 1 a firma dei cons. Argenio e D'Arcangelo e che di seguito si riporta:

“””i sottoscritti consiglieri comunali Ottavio Argenio e Manuela D'Arcangelo, propongono di modificare il regolamento che disciplina l'istituto dell'interpello al capo II, art. 5 “Adempimenti del Comune”, comma 1, aggiungere, dopo le parole “a mezzo pec” le parole “ovvero tramite raccomandata AR oppure fax, al recapito”.

“””

Eseguita la votazione e verificatone l'esito il Presidente dichiara approvato l'emendamento n. 1 avendo accertato e proclamato le seguenti risultanze:

presenti 30

votanti 30

segue n. 205

favorevoli 30 (Aceto,Argenio,Costa,Costantini,D’Arcangelo,Di Biase,Di Giovanni,Di Iorio,Di Paolo B.,Di Paolo M.,Di Pasquale,D’Ingiullo,Donatelli,Febo,Fusilli,Giammarino,Marino,Marzoli,Melideo,Micomonaco,Rapposelli,Ricciardi,Rispoli,Russo,Sablone,Tacconelli,Troiano,Vitale,Zappalorto e il Sindaco)

Il Presidente Aceto pone a votazione per alzata di mano l’emendamento n. 2 a firma dei consiglieri Argenio e D’Arcangelo e che di seguito si riporta:

“””i sottoscritti consiglieri comunali propongono di emendare il regolamento nel capo II art. 4, sostituire al comma 12, lett. a) il seguente periodo:

-i dati identificativi del contribuente ed i recapiti presso i quali devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta.

“”””

Eseguita la votazione e verificatone l’esito il Presidente dichiara approvato l’emendamento n. 2 avendo accertato e proclamato le seguenti risultanze:

presenti 30

votanti 30

favorevoli 30 (Aceto,Argenio,Costa,Costantini,D’Arcangelo,Di Biase,Di Giovanni,Di Iorio,Di Paolo B.,Di Paolo M.,Di Pasquale,D’Ingiullo,Donatelli,Febo,Fusilli,Giammarino,Marino,Marzoli,Melideo,Micomonaco,Rapposelli,Ricciardi,Rispoli,Russo,Sablone,Tacconelli,Troiano,Vitale,Zappalorto e il Sindaco)

Infine il Presidente, non essendoci dichiarazioni di voto, pone a votazione per alzata di mano la delibera così come emendata e all’esito del voto, la dichiara approvata avendo accertato e proclamato le seguenti risultanze:

presenti 30

votanti 30

segue n. 205

favorevoli 30 (Aceto,Argenio,Costa,Costantini,D’Arcangelo,Di Biase,Di Giovanni,Di Iorio,Di Paolo B.,Di Paolo M.,Di Pasquale,D’Ingiullo,Donatelli,Febo,Fusilli,Giammarino,Marino,Marzoli,Melideo,Micomonaco,Rapposelli,Ricciardi,Rispoli,Russo,Sablone,Tacconelli,Troiano,Vitale,Zappalorto e il Sindaco)

Subito dopo il Presidente pone a votazione per alzata di mano la immediata eseguibilità del provvedimento che viene approvata con le medesime risultanze innanzi riportate.

Pertanto la delibera emendata ed approvata è la seguente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo n. 156/2015 “Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario”, di attuazione delle legge delega in materia fiscale, anche nell’ambito della revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, secondo i principi di cui all’art. 6, comma 6, della legge stessa ovvero:

- garantire una maggiore omogeneità, anche ai fini della tutela giurisdizionale;
- assicurare una maggiore tempestività nella redazione dei pareri;
- procedere all’eliminazione delle forme di interpello obbligatorio nei casi in cui non producano benefici ma solo aggravii per i contribuenti e per l’amministrazione.

Rilevato che:

- il “nuovo” interpello e’ stato introdotto modificando l’art.11 della Legge 212/2000 (Statuto del Contribuente);
- che si tratta di una revisione della disciplina già prevista dal previgente art. 11 e, relativamente all’Amministrazione finanziaria, dal D.M. 26 aprile 2011 n. 2009, della quale si mantengono gli assunti principali;

Considerato che l’istituto dell’interpello, può comunque rappresentare un valido aiuto nella gestione dei rapporti tra ente locale e contribuente;

Che l’art. 8 del citato D.Lgs.n. 156/2015 ribadisce espressamente che gli enti locali , entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, adeguino ai principi dettati dal Titolo I dello stesso decreto, i rispettivi atti normativi da essi emanati;

Che le disposizioni del D.Lgs. n. 156/2015 sono applicabili ai tributi locali a partire dal 1° gennaio 2016;

Rilevato che con deliberazione C.C. n. 265/2006 è stata approvata la costituzione di una società "Teateservizi s.r.l.", per l'esercizio, tra l'altro, delle attività di gestione e riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Chieti, ai sensi del combinato disposto dell'art.113- del D.lgs n.267/2000 e dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;

che con deliberazione di C.C. n. 761 del 22/12/2014 e' stato approvato il nuovo Piano Industriale per gli anni 2015/2023 della Societa' Teateservizi srl;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 353 del 01/03/2007 avente ad oggetto: "Regolamento sulla disciplina delle Entrate. Modifica", che all'art. 4, comma 2 rinvia all'allegato "A"- Carta dei Diritti del Contribuente" la disciplina anche dell'istituto dell'interpello;

Ritenuto opportuno:

- di dotarsi di una nuova regolamentazione della disciplina degli interpelli già prevista nel Regolamento di disciplina delle Entrate;
- di provvedere alla approvazione del recepimento dei principi del "nuovo" diritto di interpello secondo le disposizioni del citato D.Lgs.n. 156/2015, modificando l'art.4, comma 2, inerente l'attuale Regolamento di disciplina delle Entrate, il richiamo ad un nuovo allegato "C" che regola la modifica dell'istituto, come da allegato che costituisce parte integrante del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs.14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 42 "Attribuzione dei Consigli" del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

DELIBERA

- 1) di approvare la nuova disciplina dell'istituto dell'interpello come da allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e che, ai fini dell'inserimento nell'ambito del vigente regolamento di disciplina delle Entrate viene definito "C"

- 2) di modificare l'art. 4, comma 2, del Regolamento di disciplina delle Entrate di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 353 del 01/03/2007 avente ad oggetto "Regolamento sulla disciplina delle entrate. Modifica" come segue:
" I regolamenti delle entrate tributarie si intendono automaticamente adeguati ai principi contenuti nello statuto del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000 n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni, come riportato nella "Carta dei diritti del Contribuente" allegato "A" e "C - Diritto di interpello" allegato al presente Regolamento";
 - 3) di abrogare le disposizioni contenute nell'art. 4 dell'allegato "A" dell'attuale Regolamento di disciplina delle Entrate di cui alla delibera n. 353/2007, in conseguenza dell'approvazione dell'allegato "C- Diritto di interpello", disciplinante il nuovo istituto che forma parte integrante della presente delibera consiliare, nonché di modifica della citata deliberazione n. 353/2007;
 - 4) di inviare la presente deliberazione alla Società Teateservizi srl, per i conseguenti adempimenti;
 - 5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
-



COMUNE DI CHIETI

205

IV SETTORE

Cod.Fisc. 00098000698

Proposta di deliberazione di ~~Giunta~~ /Consiglio Comunale.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTAZIONE DEL
DIRITTO DI INTERPELLO MODIFICA DELIBERA
N.353 DEL 11/3/2007 AVENTE AD O GGETTO:
"REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLE ENTRATE, MODIFICA"

Parere previsto dell' art. 49 del Decreto legislativo n. 267/2000

Il sottoscritto Dott. FRANCO RISPOLI nella sua qualità di Dirigente il IV Settore AA.FF., ai sensi dell' art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sull'atto specificato in oggetto.

Data 13/12/2016

firma

CAPO I**DISPOSIZIONI GENERALI****Articolo 1 – Principi e criteri**

1. Le presenti disposizioni adottate in attuazione degli articoli 1 ed 11 della legge 27 luglio 2000, n.212, concernente *“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”*, e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.156, recante *“Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario”*, disciplinano il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali.
2. Tale istituto consente, a ciascun contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza interpretativa della disposizione tributaria o l’ambito di applicazione della disciplina sull’abuso del diritto ad una specifica fattispecie, di formulare quesiti al Comune al fine di conoscere, in via preventiva, il parere in ordine alla portata e corretta interpretazione della norma rispetto a casi concreti e personali e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.
3. L’interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici, non configurandosi in tali fattispecie incertezze interpretative.

Articolo 2 – Competenza

1. Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle istanze concernenti i tributi, per i quali il Comune è Ente impositore.
2. Qualora il Comune riceva una istanza di interpello non di sua competenza, il Comune provvede a darne comunicazione al contribuente istante.

CAPO II**DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI INTERPELLO****Articolo 3 – Presentazione dell’istanza dell’interpello**

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di incertezza sulla corretta applicazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili al medesimo, può inoltrare istanza di interpello concernente l’applicazione delle disposizioni normative al proprio caso, concreto e personale.
2. L’istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti coobbligati al pagamento del tributo, oppure da soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente (quali, ad esempio: gli eredi, gli amministratori di condominio o multiproprietà, i curatori fallimentari, i procuratori speciali del contribuente ecc.).
3. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all’articolo 5.
4. Il contribuente dovrà presentare l’istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento giuridicamente rilevante o di dare attuazione alla norma oggetto dell’istanza. Il mancato rispetto di tale condizione non preclude, in via di principio, la possibilità di acquisire comunque il parere del Comune, ma impedisce che la richiesta presentata possa assumere i caratteri dell’interpello e produrre gli effetti di cui al successivo articolo 5.
5. L’istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata al Comune mediante consegna a mano o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.

6. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 4 – Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello, a pena di inammissibilità, deve contenere:
 - a) i dati identificativi del contribuente ed i recapiti presso i quali devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
 - b) La circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza applicativa ed interpretativa della norma di riferimento o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) Le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione e la soluzione proposta;
 - d) La sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
3. L'istante può prospettare per il proprio caso specifico, in modo chiaro ed univoco, la soluzione interpretativa che si intende adottare sul piano giuridico. La mancanza di tale descrizione non determina l'inammissibilità dell'istanza, se ricorrono i requisiti di cui al precedente comma 1, ma non dà luogo alla formazione del silenzio-assenso, di cui al successivo articolo 5.
4. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del presente articolo, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Articolo 5 – Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e debitamente motivata, sottoscritta dal Comune, deve essere comunicata al contribuente, a pezzo PEC, ovvero tramite raccomandata AR oppure fax, al recapito indicato dall'istante, entro 90 giorni decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello, decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello ovvero entro la data in cui l'istanza è stata regolarizzata ai sensi del precedente articolo 4, comma 4. La risposta può essere fornita anche telematicamente qualora il recapito sia indicato dall'istante.
2. In caso di adempimento fiscale, al quale il contribuente deve adempiere in data anticipata rispetto al termine di cui al comma 1, la risposta scritta può essere fornita con la sola indicazione del comportamento che il contribuente deve tenere, fatta salva la successiva comunicazione della risposta formalmente motivata sempre entro il termine suddetto.
3. Al fine del corretto inquadramento della questione prospettata e della completezza della risposta, al contribuente può essere richiesto, una sola volta, di integrare l'istanza mediante presentazione di documenti. Tale richiesta interrompe il termine di cui al precedente comma 1, stabilito per la risposta, che inizia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa, consegnata o spedita con le stesse modalità dell'istanza di interpello.
4. Qualora l'istanza di interpello sia ritenuta inammissibile per vizi di carattere soggettivo od oggettivo o per mancata regolarizzazione nel termine assegnato, se ne fornisce riscontro al soggetto che l'ha inoltrata entro il termine suindicato, specificando i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità.

Articolo 6 – Efficacia della risposta fornita dal Comune

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente che ha inoltrato l'istanza di interpello, limitatamente al caso concreto e personale nella stessa prospettato. Tale efficacia si

estende anche ai comportamenti successivi del contribuente, purché siano riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa, precedentemente data, nella risposta da parte del Comune.

2. Qualora la risposta del Comune su istanze regolarmente presentate e recanti l'indicazione della soluzione interpretativa, non pervenga al contribuente entro il termine prescritto di 90 (novanta) giorni, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente. Limitatamente alla questione o fattispecie oggetto di interpello, sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dal Comune ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
3. In caso di atto impositivo, emesso dal Comune entro i 60 (sessanta) giorni successivi a quello di comunicazione della risposta in difformità della soluzione fornita, essendo nel frattempo intervenute variazioni legislative concernenti la fattispecie oggetto di interpello, non si applicano sanzioni a carico del contribuente se costui si è già uniformato come indicato nella risposta.
4. Il Comune è tenuto a dare risposta esplicita all'istanza di interpello nei termini previsti dall'articolo 5 comma 1. In caso di mancato rispetto del termine suddetto oppure di risposta diversa da quella data in precedenza, il Comune recupera l'imposta eventualmente dovuta con i relativi interessi, senza l'irrogazione di sanzioni, a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico eventualmente prospettato o dato attuazione alla norma oggetto di interpello.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 7 – Disposizioni finali

1. Ai fini delle presenti disposizioni, per "Comune" si intende, per i tributi gestiti e per tutta la durata dell'affidamento, la società in house "TEATESERVIZI srl", società partecipata interamente dal Comune incaricata della gestione delle Entrate dell'Ente, nonché della formulazione della risposta all'istanza di interpello del contribuente.

La predetta risposta, scritta e debitamente motivata, deve essere sottoposta dalla Teateservizi srl alla previa informativa dell'Ente impositore- Servizi finanziari- entro e non oltre 20 giorni prima della scadenza del termine, corredata da tutti gli atti inerenti l'istruttoria dell'attività espletata al fine di consentire, se del caso, diversa valutazione.

Articolo 8 – Entrata in vigore delle presenti disposizioni sul nuovo interpello

1. Le presenti disposizioni hanno effetto ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 156/2016.
 2. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di legge che regolano la materia.
 3. Le disposizioni della presente regolamentazione in difformità od in contrasto con disposizioni legislative, anche sopravvenute, s'intendono sostituite da queste ultime.
-

n. 205

Firmati all'originale

Il Presidente
f.to Aceto

Il Segretario Generale
f.to Labbadia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 consecutivi: dal 24 gennaio all'8 febbraio 2017.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Chieti, 24 gennaio 2017



Il Segretario Generale
Avv. Celestina Labbadia


